

**Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott. Francesco Coppola, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. xxxx/2020 R.G.A.C., vertente

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II di NAPOLI

OPPONENTE

E

PROCURATORE SPECIALE. del CREDITORE CESSIONARIO,

OPPOSTA

NONCHE'

PROCURATORE SPECIALE., in qualità di mandatario con rappresentanza e procuratore speciale del **CESSIONARIO DEL CESSIONARIO.,** in forza di procura per notaio **OMISSIS** del 6-8-2018 (rep. xxxxx – racc. xxxxx), cessionario dei crediti del **CREDITORE CESSIONARIO,**

TERZA INTERVENTRICE

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

Opponente: si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

Opposta: accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti; nel caso in cui l'opponente non fosse ritenuto il soggetto legittimato al pagamento, attesa la scusabilità dell'errore dovuto alla assoluta genericità dei provvedimenti in atti, rigetto della richiesta di condannata al pagamento delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 27-05-2020, **AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2020 del 11-2-2020, notificato in data 10-03-2020, emesso nei suoi confronti dal tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro la somma di euro 58.830,50, oltre interessi e spese.

Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dal **PROCURATORE SPECIALE.,** in qualità di procuratore speciale del **CREDITORE CESSIONARIO,** il quale premetteva che, con ordinanza del 13-5-2010 (emessa nella procedura esecutiva immobiliare RGE xx/2003), il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata aveva assegnato al **CREDITORE CEDENTE.,** la somma stabilita per la

conversione del pignoramento che poi, il 6-1-2017, aveva ceduto il credito al **CREDITORE CESSIONARIO**, il quale aveva conferito procura speciale al **PROCURATORE SPECIALE**. per la relativa riscossione.

Il ricorrente assumeva che la somma in questione era dovuta dall'**AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI** in quanto *“da informazioni assunte dalla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di autorizzazione chiesta e ottenuta dall' Ill.mo Presidente dott. OMISSIS, è stato acclarato dal sottoscritto difensore che è avvenuto il prelievo delle somme giacenti sul libretto predetto da parte dell'Erario, con conseguente estinzione del libretto bancario n. xxxxxx emesso dal Banco OMISSIS – Fil. Torre Annunziata”*.

A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto era del tutto estranea alla vicenda oggetto di causa; non aveva prelevato la somma de qua; nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato attribuito all'opponente un codice fiscale errato, appartenendo ad **Agenzia delle Entrate-Riscossione**.

Per tale ragione, l'**AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI** chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.

Il **PROCURATORE SPECIALE**. del **CREDITORE CESSIONARIO**, contestava la ricostruzione dei fatti esposta da controparte, chiedendo accertarsi l'infondatezza dell'opposizione e la conferma dello stesso decreto ingiuntivo, oltre la condanna alle spese di lite.

A tal fine deduceva che il versamento della somma oggetto di causa sarebbe avvenuta in favore dell'Erario e tale circostanza, oltre che non contestata dalla opponente, risultava provata da quanto dichiarato dal dirigente della cancelleria delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Torre Annunziata e dal direttore della filiale di Torre Annunziata del Banco **OMISSIS** presso la quale era stato acceso il libretto n. xxxxxx intestato alla procedura esecutiva.

In corso di causa interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., **PROCURATORE SPECIALE.**, quale di procuratore del **CESSIONARIO DEL CESSIONARIO**, deducendo di essere cessionario – fra l'altro - del credito vantato dalla opposta in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari, stipulato con il cedente **CREDITORE CESSIONARIO** in data 31-3-2021 ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in virtù del quale era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente.

Pertanto, si riportava alle richieste e deduzioni della cedente di cui chiedeva l'estromissione.

2. L'opposto - **PROCURATORE SPECIALE** quale di procuratore del **CREDITORE CESSIONARIO** – ha agito nei confronti dell'opponente **AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI** assumendo di essere creditore della somma ingiunta ai sensi dell'art. 2033 c.c. in quanto **CREDITORE CESSIONARIO**, con contratto di cessione del 6-1-2017 (di cui era stata data notizia mediante Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14-1-2017), era cessionario, fra l'altro, del credito vantato dal **CREDITORE CEDENTE.**, intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva ai danni di **OMISSIS**, iscritto al n. RGE xx.2003.

La debitrice esecutata aveva versato la somma stabilita con ordinanza del 29-11-2007 di conversione del pignoramento immobiliare e con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13-5-2010, la somma versata su libretto di deposito bancario n. xxxxxx, acceso presso il **Banco OMISSIS s.p.a.**, filiale di Torre Annunziata, era stata assegnata alla creditrice, era stato ordinato alla cancelleria di emettere i mandati di pagamento nonché estinta la procedura e ordinata la cancellazione del pignoramento.

Tuttavia, tale somma non era stata incassata dalla creditrice procedente bensì, per come era emerso dalla dichiarazione resa dalla cancelleria di questo tribunale – che seguiva quella resa in data 8-11-2018 dal

Banco **OMISSIS** s.p.a. con cui era stato dichiarato che il libretto era stato estinto per avvenuto pagamento a terzi -, il pagamento era avvenuto in favore dell'erario.

L'opponente, che nulla ha osservato in ordine alle circostanze di fatto poste a base della richiesta, ha contestato la propria titolarità passiva, replicando di essere estranea alla vicenda e che nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato indicato un codice fiscale errato che apparteneva in realtà all'**Agenzia delle Entrate - Riscossione**, che è un soggetto giuridico diverso.

3. In diritto, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ., 2421/2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. civ., 21101/2015, 17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. civ., 13240/2019).

Nella specie, l'opponente ha contestato di essere debitrice delle somme pretese dall'opposta e dall'istruttoria processuale **non è emersa la prova che le somme dovute alla creditrice procedente nell'ambito della procedura esecutiva descritta**, di cui al credito ceduto alla cessionaria opposta, siano state incassate dalla opponente **Agenzia delle Entrate**.

In particolare, dalla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. risulta che:

- 1) con richiesta del direttore amministrativo della cancelleria dell'esecuzioni immobiliari del tribunale di Torre Annunziata del 15-11-2017, rivolta al coordinatore della sezione, era stato chiesto di devolvere, tramite Equitalia, all'Erario le somme depositate relative alle procedure ivi elencate tra cui la xx/2003;
- 2) con comunicazione del 13-12-2017, la cancelleria del giudice dell'esecuzione ha chiesto ad **Equitalia Giustizia s.p.a.** di avere comunicazione dell'avvenuta "**devoluzione allo Stato**" delle **somme giacenti sui libretti** ivi elencati, tra i quali, quello relativo alla procedura n. omissis/2003;
- 3) con mail del 16-2-2022, indirizzata alla cancelleria del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, **Banca OMISSIS s.p.a.** dichiarava che la somma giacente sul libretto di risparmio n. xxxx/590381 al 26-2-2018 si riferiva "*ad un movimento disposto di iniziativa dal ns. Ufficio Centrale Accertamenti Bancari-FUG di trasferimento del suddetto importo al Fondo Unico Giustizia (EQUITALIA GIUSTIZIA GENNAIO PROT. xxxx 2018 DA ADD RISORSA xxxxxxxxxxxx) IN DATA 19.2.2018*";

Da tali documenti, in sostanza, è risultato che la somma dovuta al creditore procedente, a seguito del mancato incasso da parte di questi, **è stata devoluta all'erario** e che il pagamento è avvenuto in favore di **Equitalia** ora **Agenzia delle entrate-Riscossione**, ovvero di un soggetto giuridico diverso dall'opponente.

Invero, mentre **Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale II Di Napoli** ha competenza in materia di entrate tributarie e diritti erariali, ipotecaria e catastale e si occupa delle funzioni relative alla gestione, all'accertamento di esse e al contenzioso, **Agenzia delle entrate-Riscossione** è un ente pubblico economico che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale ed è strumentale alle funzioni del primo.

Pertanto, non avendo l'opposta provato la fondatezza della propria domanda, deve essere revocato il monitorio opposto.

Ogni altra questione resta assorbita.

5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.806,00; fase decisionale, euro 2.905,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale II Di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del **PROCURATORE SPECIALE.**, in persona del legale rappresentante p.t., quale di procuratrice di **CREDITORE CESSIONARIO**, in persona del legale rappresentante p.t., nonché di **PROCURATORE SPECIALE.**, in persona del legale rappresentante p.t., quale di procuratore del **CESSIONARIO DEL CESSIONARIO.**, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

A) accoglie l'opposizione;

B) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. xxx/2020 del 11-2-2020, notificato in data 10-3-2020 emesso dal tribunale di Torre Annunziata;

C) condanna **PROCURATORE SPECIALE.**, in persona del legale rappresentante p.t., quale di procuratore del **CREDITORE CESSIONARIO**, in persona del legale rappresentante p.t., e **PROCURATORE SPECIALE.**, in persona del legale rappresentante p.t., quale di procuratore del **CESSIONARIO DEL CESSIONARIO.**, in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di **AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.

Torre Annunziata, 27 giugno 2023

dott. Francesco Coppola

Il giudice monocratico